

COSMOPOLITISMO GIURIDICO ED
EFFETTIVITÀ DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
OGGI: E POSSIBILE ANDARE OLTRE LO
STATO?

Leonardo Mellace

MATERIALES DE FILOSOFÍA DEL DERECHO

Nº 2022 / 03

ISSN: 2531-0240

SEMINARIO PERMANENTE GREGORIO PECES-BARBA

GRUPO DE INVESTIGACIÓN

“Derechos humanos, Estado de Derecho y Democracia”

Serie: Materiales de Filosofía del Derecho

Número: 2022/03

ISSN: 2531-0240

Dirección de la serie: Rafael de Asís
Francisco Javier Ansuátegui

Editor: Seminario Gregorio Peces-Barba
Grupo de investigación “Derechos humanos, Estado de Derecho y Democracia”

Serie disponible en <http://hdl.handle.net/10016/24630>

Dirección: Seminario Gregorio Peces-Barba
Avd. de Gregorio Peces-Barba Martínez, 22
28270 Colmenarejo (Madrid)

Web: <http://www.seminario-gregorio-peces-barba.es>

Correo electrónico: info@seminario-gregorio-peces-barba.es



Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España ([CC BY-NC-ND 3.0 ES](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/))

COSMOPOLITISMO GIURIDICO ED EFFETTIVITÀ DEL DIRITTO

INTERNAZIONALE OGGI:

È POSSIBILE ANDARE OLTRE LO STATO?*

Leonardo Mellace
lmellace@unicz.it
Università di Catanzaro
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia

Abstract: This article focuses on the effectiveness of the international law. It starts from a short analysis of the most relevant theories on the legal cosmopolitanism to then argue that they are implausible without a radical change in international relations.

Keywords: International Law, Legal Cosmopolitanism, War, Peace, International Relations.

Sommario: 1. Premessa – 2. Il cosmopolitismo giuridico di Hans Kelsen, Jürgen Habermas e Norberto Bobbio – 3. ... è davvero possibile andare oltre lo Stato?

1. Premessa

Il Novecento, in un lungo procedere che va dallo scoppio della Prima guerra mondiale fino al crollo dell'ex Unione Sovietica, è stato un secolo di grandi eventi che hanno prodotto un cambiamento radicale nel modo di intendere il *sensu* del Mondo. Anche se, invero, dopo la caduta del Muro di Berlino, la storia non «finisce», per come qualcuno aveva sostenuto¹, ma si presenta sotto altre forme, che aprono le porte ad un *nuovo* modo di guardare alle relazioni internazionali. Cambia, possiamo dire, la narrativa della guerra² che ora si fa – perlomeno così ci viene ripetuto costantemente – per difendere la democrazia, di volta in volta bersaglio di dittatori, fondamentalisti e autocrati.

* Lo scritto riproduce, con l'aggiunta delle note, la relazione tenuta, il 24 settembre 2022, al XXXII Congresso Nazionale della Società Italiana di Filosofia del Diritto (SIFD) "Il lato oscuro del diritto", all'interno del Workshop "Dimensioni internazionali del potere", tenutosi presso l'Università di Palermo (Italia).

¹ Cfr. FUKUYAMA, F., *La fine della storia e l'ultimo uomo*, UTET, Torino, 2020.

² Si veda in merito WALZER M., *Sulla guerra*, Roma-Bari, Laterza, 2006.

Ecco che allora c'è chi parla di «scontro di civiltà»³, di guerre cioè che non hanno una base ideologica, per come era avvenuto nel Novecento con la Seconda guerra mondiale, prima, e con la Guerra fredda, poi, ma religiosa e culturale, per come è avvenuto nei primi anni del Duemila fra l'Occidente e il terrorismo di matrice fondamentalista⁴ e per come avviene oggi fra l'Occidente e le autocrazie orientali. Sembra allora ripristinarsi la logica amico-nemico⁵, laddove sono occultati i reali interessi strategici in gioco, che vengono celati dietro motivazioni di comodo, non di rado pompate a dovere dagli organi di informazione, pubblici e privati. Sappiamo com'è andata con l'attentato alle *Torri Gemelle*, che ha dato il via ad una lunga *guerra al terrore*, formalmente promossa per estirpare il male chiamato terrorismo internazionale, ma finita per riaprire dibattiti, come quello sulla tortura, che sembravano sopiti per sempre⁶.

³ Cfr. HUNTINGTON, S.P., *Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale. Il futuro geopolitico del pianeta*, Garzanti, Milano, 2000. Si vedano anche HABERMAS, J., *L'Occidente diviso*, trad. it. di M. Carpitella, Laterza, Roma-Bari, 2005; e GALLI C., *La guerra globale*, Laterza, Roma-Bari, 2002.

⁴ Cfr. COLOMBO, A., *La guerra ineguale: Pace e violenza nel tramonto della società internazionale*, Il Mulino, Bologna, 2006.

⁵ Il riferimento è qui alla nota tesi di Carl Schmitt, per il quale assai notoriamente «la specifica distinzione politica alla quale è possibile ricondurre le azioni e i motivi politici è la distinzione di amico (Freund) e nemico (Feind). Essa offre una definizione concettuale, cioè un criterio, non una definizione esaustiva o una spiegazione del contenuto. Nella misura in cui non è derivabile da altri criteri essa corrisponde, per la politica, ai criteri relativamente autonomi delle altre contrapposizioni: buono e cattivo per la morale, bello e brutto per l'estetica e così via» SCHMITT, C., *Il concetto di politico*, in Id., *Le categorie del "politico"*, trad. it. di P. Schiera, Il Mulino, Bologna, 1984², pp. 108-109, 111, 118-120. Altrove, afferma ancora Schmitt: «l'essenza del Politico non è l'inimicizia pura e semplice, bensì la distinzione fra amico e nemico, e presuppone l'amico e il nemico». SCHMITT, C., *Teoria del partigiano*, trad. it. di A. De Martinis, con un saggio di F. Volpi, Adelphi, Milano, 2005, p. 127. In merito, sul pensiero del giurista di Plettenberg sulla relazione *amico-nemico*, si vedano, senza alcuna pretesa di esaustività, almeno GALLI, C., *Genealogia della politica*, Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 733 ss.; PRETEROSSO, G., *Carl Schmitt e la tradizione moderna*, Laterza, Roma-Bari, 1996, pp. 85 ss.; PORTINARO, P.P., *Materiali per una storicizzazione della coppia amico-nemico*, in AA.VV., *Amicus (inimicus) hostis*, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 219-310; BÖCKENFÖRDE, E.-W., *Il concetto di 'politico' come chiave per intendere l'opera giuridico-politica di Carl Schmitt*, in Id., *Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all'Europa unita*, ed. it. a cura di G. Preterossi, Laterza, Roma-Bari, 2007, pp. 115 ss.

⁶ Per una panoramica sul dibattito contemporaneo sul ritorno della tortura, si vedano, almeno, MELLACE, L., *Diritto e tortura: una relazione complicate. Brevis punti per una riflessione critica*, *Ragion Pratica*, 1/2022, 58, 2022; KREIMER, S.F., *Too Close to the Rack and the Screw: Constitutional*

Al netto di tutto quello che è stato ci troviamo, ancora una volta, all'interno di una nuova catastrofe, il conflitto russo-ucraino, che ha fatto ritornare di moda termini appartenenti al linguaggio della geopolitica che sembravano ormai caduti in desuetudine. Non è un caso allora che l'informazione sia di nuovo occupata in modo martellante, questa volta però non da virologi, ma da esperti di relazioni internazionali e da scienziati politici, che animatamente dibattono sui risvolti politici del conflitto e sulle conseguenze di una eventuale guerra nucleare, che oggi non pare più essere una "via bloccata", per come qualcuno in passato aveva sostenuto⁷. Non è però della guerra tra Ucraina e Russia nel dettaglio delle sue cause che qui si intende discutere né tanto meno di come la retorica bellicistica prevalga su ogni tentativo di pacificazione. La presente relazione intende piuttosto concentrare la sua attenzione su un problema più antico, che attiene all'effettività del diritto internazionale, che sembra avere le armi spuntate di fronte ad eventi che "rompono" le promesse di pace messe nero su bianco nelle tante carte e convenzioni internazionali. Per frenare la tendenza alla violenza a cui talvolta cedono gli Stati viene allora spontaneo chiedersi: può il diritto abolire la guerra e assicurare la pace tra le nazioni? Ed ancora, il desiderio di abolire la guerra è un'utopia o è un proposito fattivamente realizzabile? Ebbene, sono queste le domande che fanno da sfondo alla mia relazione.

Cercherò di accennare brevemente ad alcune delle proposte teoriche che hanno ad oggetto il cosmopolitismo giuridico, pur consapevole di non poterle esporre esaustivamente per come meriterebbero. Partirò, dapprima, richiamando uno dei massimi

Constraints on Torture in the War on Terror, *University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law*, 6, 2003; WALDRON, J., *Torture and Positive Law. Jurisprudence for the White House*, *Columbia Law Review*, 105, 2005; LA TORRE, M., *Riaprendo il vaso di Pandora. Il ritorno della tortura (e della mostruosità morale)*, *Ragion Pratica*, 51, 2018; WALDRON, J., *Torture, Terror and Trade-Offs: Philosophy for the White House*, Oxford University Press, Oxford, 2010; KRAMER, M., *Torture and Moral Integrity. A Philosophical Enquiry*, Oxford University Press, Oxford, 2014; RICHARD, M., *The Absolute Violation: Why Torture Must be Prohibited*, McGill-Queen's University Press, Montreal, 2008; BERNSTEIN, J.M., *Torture and Human Dignity: An Essay on Moral Injury*, Chicago University Press, Chicago, 2015; LUBAN, D., *Torture, Power, and Law*, Cambridge University Press, New York, 2014; LAURITZEN, P., *The Ethics of Interrogation: Professional Responsibility in an Age of Terror*, Georgetown University Press, Washington, 2013; ALLHOFF, F., *Terrorism and Torture*, *International Journal of Applied Philosophy*, 17, 2003; LAWLER, P., *The Good War after September 11*, *Government and Opposition*, 2/2002, pp. 151-173.

⁷ BOBBIO, N., *Il problema della guerra e le vie della pace*, il Mulino, Bologna, 1979, p. 33.

teorici della filosofia cosmopolitica, Hans Kelsen, che ha ripreso da Kant l'idea della pace perpetua e il modello federalistico, per poi spostare la lente della riflessione sulla filosofia cosmopolitica di Jürgen Habermas e Norberto Bobbio. Chiuderò invece il mio ragionamento guardando, sia pure *en passant*, al problema dell'effettività del diritto internazionale, che da sempre occupa un posto di rilievo nell'agenda dei teorici del diritto.

2. Il cosmopolitismo giuridico di Hans Kelsen, Jürgen Habermas e Norberto Bobbio

Affrontare un tema di siffatta portata impone, specie se ci si trova all'interno di un Congresso nazionale di filosofia del diritto, di partire, per come ho detto, da Hans Kelsen, che, con un saggio pubblicato nel 1920⁸, si è misurato con il tema del diritto internazionale, delle sue funzioni e della sua natura⁹. In opposizione alla teoria del primato del diritto statale e alla teoria del pluralismo paritario delle fonti del diritto, il Giurista praghese propone una prospettiva *monistica*, ovverosia l'idea che esista un solo ordinamento giuridico che include in un'unica gerarchia normativa sia il diritto statale sia quello internazionale, dove il secondo è sovra-ordinato al primo, ragione per la quale le norme del diritto interno non devono, a pena di nullità, essere in contraddizione con quelle del diritto internazionale. Ciò che Kelsen afferma è dunque l'unità del diritto ed il primato del diritto internazionale, laddove «il diritto interno degli Stati non è che un “ordinamento parziale” rispetto all'universalità dell'ordinamento internazionale»¹⁰.

Kelsen, com'è noto, ritiene che ogni ordinamento giuridico per essere tale debba essere un sistema coercitivo, intendendo per coercizione l'uso della forza o la minaccia

⁸ KELSEN, H., *Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts. Beitrag zu einer reinen Rechtslehre*, Tübingen, Mohr, 1920, trad. it. *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale*, Milano, Giuffrè, 1989.

⁹ LOSANO, M.G., *Guerra e pace in Kelsen – ieri e oggi*, *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2, 2020, pp. 443-464.

¹⁰ ZOLO, D., *I signori della pace. Una critica del globalismo giuridico*, Carocci, Roma, 2008, p.

del suo utilizzo (ed in tal senso, lo Stato nazionale, pur essendo un ordinamento parziale, è un sistema giuridico “perfetto” perché l’esercizio della forza è sottratto all’iniziativa dei singoli ed è centralizzato in organi specializzati¹¹); da ciò ne deriva – aggiunge Kelsen – che anche l’ordinamento internazionale è giuridico in quanto dispone di propri mezzi normativi di coercizione. La semplice presenza di tali mezzi rende, dunque, l’ordinamento internazionale un ordinamento giuridico e poco importa, secondo Kelsen, che questi non siano effettivi, essendo l’effettività un mero fatto, come tale normativamente ininfluyente¹².

Altro aspetto peculiare della dottrina kelseniana è il concetto di “guerra giusta”, di cui, a suo avviso, si può parlare solamente quando si è dinnanzi ad una guerra che rappresenta un atto di difesa o di reazione nei confronti di un determinato illecito. Al di fuori di questa ipotesi – sostiene infatti Kelsen – la guerra non può mai essere considerata *giusta*, rappresentando essa un uso illegittimo della forza e quindi un illecito internazionale¹³.

In *Peace through Law*¹⁴ «Kelsen disegna una compiuta strategia giuridico-istituzionale per il perseguimento di una pace stabile e universale fra le nazioni», mutuando da Kant sia l’ideale della pace perpetua, sia il modello federalistico, sia infine l’idea di [...] un “diritto cosmopolitico” che comprenda come propri tutti i soggetti della specie umana»¹⁵. In altre parole – secondo Kelsen –, alla pace potrà arriversi solo grazie all’unione di tutti gli Stati in un unico Stato federale mondiale, che superi il modello stato-

¹¹ Cfr. KELSEN, H., *Law and Peace in International Relations: The Oliver Wendell Holmes Lectures 1940-41*, Harvard University Press, Cambridge (MA), 1942. Di Kelsen, sul tema del diritto internazionale, si vedano anche: KELSEN, H., *The Legal Process and International Order, The New Commonwealth Research Bureau Relations*, Londra, 1934; ID., *The Law of the United Nations: A Critical Analysis of Its Fundamental Problems*, Stevens & Sons, 1951; ID., *Principles of International Law*, Rinehart & Company, 1952; ID., *Collective Security Under International Law*, The Lawbook Exchange, 2011.

¹² Cfr. KELSEN, H., *Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts. Beitrag zu einer reinen Rechtslehre*, cit.

¹³ Cfr. ZOLO, D., *Chi dice umanità. Guerra, diritto e ordine globale*, Einaudi, Torino, 2000, p. 112.

¹⁴ KELSEN, H., *Peace through Law*, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1944. Vedi pure KELSEN, H., *The Strategy of Peace, The American Journal of Sociology*, 49, 1944, pp. 38 ss.

¹⁵ ZOLO, D., *I signori della pace. Una critica del globalismo giuridico*, cit., p. 32.

centrico e che faccia superare la primitività al diritto internazionale, facendolo diventare, grazie alla centralizzazione delle sue istituzioni, maggiormente effettivo. Tuttavia, egli ammette che una federazione mondiale non è di immediata realizzazione ed anzi avverte che perché essa si possa realizzare è necessario che si percorrano diverse tappe e che si sia mossi da un impegno ideologico e politico di vasta portata. A suo giudizio, perché una pace stabile possa essere assicurata è poi necessaria l'istituzione di «una Corte di giustizia internazionale che sia accettata generalmente e obbligatoriamente come competente a regolare le controversie internazionali e cioè a rispondere in modo imparziale alla domanda su quale delle parti in conflitto abbia ragione e quale abbia torto». «In assenza di questa autorità superiore e neutrale» – aggiunge – «ogni Stato ha di fatto la competenza a decidere chi ha violato il diritto internazionale e a far ricorso alla guerra e alla rappresaglia contro i presunti violatori del diritto internazionale»¹⁶.

Di teoria del diritto internazionale si è occupato, com'è noto, anche Jürgen Habermas. Il filosofo tedesco, radicalizzando la proposta kantiana, ha sostenuto la necessità di dar vita ad uno “Stato cosmopolitico” che limiti, fino a progressivamente assorbirla, la sovranità degli Stati. Secondo Habermas sarebbe necessario che le Nazioni Unite esercitassero pienamente quel potere esecutivo e militare che la Carta conferisce loro. Quello che cioè Habermas auspica è che le grandi potenze economiche e militari riconoscano alle Nazioni Unite quella forza militare e politica che le trasformi in “forze armate neutrali di pronto intervento”, in una forza che sia così in grado di realizzare un ordine mondiale pacifico. Per Habermas, difatti, «la garanzia di un ordine internazionale giusto e pacifico» – mi servo qui delle parole di Danilo Zolo – «può essere ottenuta soltanto attraverso una centralizzazione del potere internazionale nella forma di uno Stato mondiale che assorba in sé la totalità delle prerogative sovrane degli Stati nazionali e li avvii così all'estinzione»¹⁷.

Dal canto suo Norberto Bobbio ritiene che la soluzione al problema dell'anarchia internazionale debba essere ricercata in una riforma del diritto e delle istituzioni internazionali, riforma che deve necessariamente condurre all'istituzione di uno Stato mondiale. Ciò che infatti, a suo dire, «rende inevitabile l'uso della forza sul piano

¹⁶ Ivi, p. 34.

¹⁷ Ivi, p. 59. Vedi anche HABERMAS, J., *Kants Idee des Ewigen Friedens – aus dem historischen Abstand von 200 Jahren*, *Kritische Justiz*, 28, 1995.

internazionale è la mancanza di un'autorità superiore ai singoli stati che sia in grado di decidere chi ha ragione e chi torto e di imporre la propria decisione con la forza. Per questo l'unica via per eliminare le guerre è l'istituzione di questa autorità superiore, la quale non può essere altro che uno stato unico e universale al di sopra di tutti gli stati esistenti»¹⁸. A suo avviso, «così come agli uomini nello stato di natura sono state necessarie prima la rinuncia da parte di tutti all'uso individuale della forza e poi l'attribuzione della forza ad un potere unico destinato a diventare il detentore del monopolio della forza, così agli stati, ripiombati nello stato di natura attraverso quel sistema di rapporti minacciosi e precari che è stato chiamato l'equilibrio del terrore, occorre compiere un analogo passaggio dalla situazione attuale di pluralismo di centri di potere alla fase di concentrazione del potere in un organo nuovo e supremo che abbia nei confronti dei singoli stati lo stesso monopolio della forza che ha lo stato nei confronti dei singoli individui»¹⁹. Per il filosofo torinese è dunque necessario, se si vuole un ordine mondiale pacifico, superare il sistema di Vestfalia, ovverosia il sistema che ruota intorno alla figura degli Stati sovrani, e mettere al centro uno stato unico e universale che sia in grado di garantire condizioni di pace più stabili e durature. È allora essenziale che gli Stati sottoscrivano un *pactum societatis* ed un *pactum subiectionis*, attraverso i quali conferire il potere di regolare le loro controversie ad un "terzo imparziale". Invero, Bobbio sostiene che con la costituzione della Società delle Nazioni, prima, e con la nascita delle Nazioni Unite, poi, la storia delle relazioni internazionali ha preso una via del tutto diversa rispetto al passato, anche se ancora non del tutto compiuta. Ammette infatti che attraverso queste istituzioni internazionali solo un passo è stato compiuto: si è cioè dato vita al *pactum societatis*, ma non ancora al *pactum subiectionis*, ovverosia alla sottomissione degli Stati contraenti ad un potere comune cui spetti l'esclusività dell'esercizio del potere coattivo, e sebbene le Nazioni Unite siano un qualcosa di più compiuto rispetto alla Società delle Nazioni, la quale era solamente un'associazione di Stati, non si è ancora pervenuti alla creazione di un Superstato che abbia il potere sovrano ed il monopolio della forza, in quanto tutte le nazioni che ne fanno parte sono rimaste sovrane.

¹⁸ BOBBIO, N., *Il problema della guerra e le vie della pace*, il Mulino, Bologna, 1979, p. 80. Per un commento vedi CORTESI, L., *Guerra e pace nel pensiero di Norberto Bobbio, Storia e catastrofe: Considerazioni sul rischio nucleare*, Napoli, Liguori, 1984.

¹⁹ Ivi, pp. 80-81.

Sulla scia di Kelsen, e stimolato dalla Guerra del Golfo, Bobbio riconosce poi l'ammissibilità della "guerra giusta", laddove il termine "giusta" assume per lui il significato di "conforme alla legge"²⁰. Differentemente da quanto aveva sostenuto negli anni Sessanta²¹, ad inizio anni Novanta, il filosofo torinese non pensa più che la guerra si sottragga ad ogni possibile criterio di legittimazione e legalizzazione, ma ritiene anzi che essa possa ammettersi nel caso in cui sia inquadrabile come risposta ad un attacco. A suo avviso, difatti, non può essere messo sullo stesso piano chi usa la forza militare per primo e chi invece la usa per secondo, e cioè chi la usa per attaccare e conquistare e chi invece la usa per difendersi. Sostiene infatti che, così come a livello statale si è assegnato allo Stato il monopolio della forza per controllare e ridurre la violenza diffusa, allo stesso modo si deve fare a livello internazionale, legittimando l'uso della forza contro chi eserciti per primo la violenza.

3. ... è davvero possibile andare oltre lo Stato?

Ma è possibile, in tempi come quelli attuali, ipotizzare la creazione di una democrazia cosmopolitica e di una costituzione globale che accomuni centinaia di popoli diversi, talora tra loro in conflitto, per come di recente sostenuto da Luigi Ferrajoli?²² Nonostante il diritto internazionale, con la Carta dell'Onu e poi con le tante carte sui diritti umani, è stato trasformato da sistema pattizio di relazioni tra Stati sovrani basato su trattati, in un ordinamento giuridico entro il quale tutti gli Stati membri sono soggetti a un medesimo diritto, qualche problema sembra tuttora permanere. In effetti, questo non riesce ancora ad efficacemente imporsi sugli ordinamenti interni e ad imbrigliare la propensione delle grandi potenze ad usare la forza. Il recente caso russo-ucraino, d'altronde, ci ha mostrato come il diritto internazionale poco possa fare nel caso in cui uno Stato decida, contrariamente a quanto pattuito a livello sovranazionale, di muovere

²⁰ Cfr. BOBBIO, N., *Una guerra giusta? Sul conflitto del Golfo*, Marsilio, Venezia, 1991.

²¹ Cfr. BOBBIO, N., *Il problema della guerra e le vie della pace*, cit.

²² Cfr. FERRAJOLI, L., *Per una Costituzione della Terra. L'umanità al bivio*, Feltrinelli, Milano, 2022.

guerra ad un altro Stato. Invocare le tante carte dei diritti esistenti, minacciare sanzioni o chiedere incontri diplomatici, lo si è visto, non è bastato ad evitare una nuova guerra né ad indurre la conclusione delle ostilità. Dovremmo perciò chiederci come fare perché il diritto internazionale, ed in particolare il diritto umanitario e dei conflitti armati, sia effettivamente rispettato dagli Stati, visto che al momento ciò non sembra avvenire pienamente²³. Si dovrebbe, probabilmente, per come già molti hanno indicato, dare vita ad uno Stato mondiale o ad un Super-Stato, educato ai principi dello stato di diritto e rispettoso dei diritti umani. Ma questa ipotesi, lo si è visto, non è di facile realizzazione, non fosse altro che non ci sono, viste le logiche di potenza che animano le relazioni internazionali, attori capaci di farsene carico; del resto, tutti i tentativi in tal senso non hanno dato l'esito sperato. Anche le Nazioni Unite, infatti, seppur da molti teorici del cosmopolitismo giuridico indicate come un organismo in grado di svolgere una funzione ordinante, hanno fallito in tale proposito. E questa "inadeguatezza" si è sentita ancora più forte in occasione dell'invasione russa ai danni dell'Ucraina, laddove le Nazioni Unite si sono trovate del tutto "paralizzate", essendo la Russia tra i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza (insieme a Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Cina), i quali hanno il privilegio di poter esercitare il diritto di veto, hanno cioè la possibilità di bloccare, tramite voto contrario, l'adozione da parte del Consiglio di qualsiasi progetto di risoluzione relativo a questioni sostanziali²⁴. C'è però da osservare che il potere di veto nel corso degli anni non è stato esercitato solo dalla Russia, che pure detiene il record, ma anche dagli altri membri permanenti, in special modo dagli Stati Uniti d'America. Ed allora se si pensa che il Consiglio di Sicurezza è l'organo che ha la responsabilità primaria del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali ben si capisce come il potere di veto di questi cinque membri permanenti rischi di bloccare, per come è avvenuto in occasione del conflitto russo-ucraino, l'attività dell'Organizzazione, "inceppandone" il meccanismo d'azione.

Si potrebbe pensare allora, per come suggerito dalle proposte teoriche prima rapidamente scorse, di creare una Corte internazionale che sia accettata da tutti i membri

²³ Si veda KOSKENNIEMI, M., *Il mite civilizzatore delle nazioni. Ascesa e caduta del diritto internazionale 1870-1960*, a cura di G. Gozzi, L. Grandoni e P. Turrini, Laterza, Roma-Bari, 2012. Cfr. anche il volume *Tra apologia e utopia. Forma e decisione nel diritto internazionale (Il contributo di Martti Koskenniemi)*, a cura di M. La Torre, ESI, Napoli, 2013.

²⁴ Si veda l'art. 27 della Carta della Nazioni Unite.

della Comunità mondiale. Ma anche in questo senso, nonostante gli sforzi compiuti, non si è ancora pervenuti alla costituzione di un “Terzo imparziale”, globalmente accettato, che sia capace di risolvere i conflitti fra gli Stati. Basterà difatti qui ricordare che la giurisdizione della Corte penale internazionale – che è un organo giurisdizionale che si occupa dei crimini sovranazionali commessi da persone fisiche e non da singoli Stati²⁵, istituita dallo Statuto di Roma²⁶, e che rappresenta probabilmente il massimo sforzo della Comunità internazionale nella direzione di una giustizia penale mondiale – resta limitata agli Stati che hanno ratificato lo Statuto di Roma (le due superpotenze nucleari, Russia e Stati Uniti, non lo hanno fatto). Se però tale Statuto ammette la possibilità che uno Stato non firmatario possa chiedere l’estensione della giurisdizione della Corte per i crimini commessi sul proprio territorio (genocidio, crimini di guerra e crimini contro l’umanità, previsti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto di Roma), il limite resta invece per il delitto di aggressione (previsto all’art. 8 bis): per questo, infatti, la giurisdizione è ristretta ai soli paesi firmatari dell’emendamento che lo ha previsto, motivo per il quale la Corte penale internazionale non potrà, per esempio, giudicare Vladimir Putin per aver invaso militarmente l’Ucraina. Da ciò ne discende – ed è il punto che qui più interessa – che non è sufficiente istituire una Corte penale internazionale perché la giustizia sia assicurata, ma perché ciò avvenga è essenziale che tale Tribunale internazionale sia globalmente accettato come competente a regolare le controversie internazionali e cioè in grado di rispondere in modo imparziale alla domanda su quale delle parti in conflitto abbia ragione e quale abbia torto. Diversamente, il suo campo d’azione rimarrà sempre limitato.

Alla luce di quanto considerato sembra perciò altamente improbabile, perlomeno nel breve periodo, la creazione di uno “Stato cosmopolitico” in senso pieno al di sopra di tutti gli Stati esistenti che garantisca effettività al diritto internazionale da esso prodotto, così come sembra inverosimile che le potenze economiche e militari dello scacchiere internazionale accettino la giurisdizione di una Corte penale internazionale. Resteremo

²⁵ Non deve essere confusa con la Corte internazionale di giustizia dell’Onu, che è il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite.

²⁶ Lo Statuto di Roma, anche noto come Statuto della Corte penale internazionale, è il trattato internazionale che ha istituito la Corte penale internazionale ed è costituito da un Preambolo e da 128 articoli, suddivisi in 13 capitoli. È stato firmato a Roma il 17 luglio 1998 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2002. Fino ad ora è stato ratificato da 123 Stati.

dunque, per quanto è amaro dirlo, pericolosamente sospesi tra “ordine” interno e “disordine” internazionale.